Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale "C. CARMINATI" Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1º grado Via Dante 4 – 21015 - LONATE POZZOLO (VA) Tel 0331/66.81.62 - Fax 0331/66.17.27 – C.F. 82009120120

Circolare Docenti n. 87 A tutto il Personale

Oggetto: valutazione dei rischi - D.lgs. 81/2008 - tutela delle studentesse e lavoratrici in età fertile

Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11, 2° comma del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001 - (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) che presso l'I.C. "C. Carminati" e relativi plessi è affisso un **estratto del Documento di Valutazione dei Rischi** comprensivo del Capitolo relativo alla TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI. Il personale è sollecitato a prenderne visione.

Si comunica altresì che in riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 151/2001 il personale di sesso femminile in stato di gravidanza è invitato a comunicare <u>tempestivamente</u> tale condizione al datore di lavoro. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile predisporre le idonee misure di sicurezza a tutela del feto e della lavoratrice.

Distinti saluti.

IL DATORE DI LAVORO Dott.ssa Fabiana Donatella Ginesi

Lonate Pozzolo, 31/10/2018

## Stralcio del D.Lgs. 151/2001

Art. 6.

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.

Art. 11.

## Valutazione dei rischi

- 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
- 2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.